

PERVENUTA IN DATA 13 FEB 2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

PRATICA ASSEGNATA A
SOP / Leuli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO art. L. 241/90

Firenze 13 FEB 2018

A Comune di Firenze

Agenzia del Demanio

Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato



Prot. n. 1838 Allegati Vari

Classifica: 34.01.06/8.6

OGGETTO: FIRENZE – Immobile denominato “Forte Belvedere” - D.Lgs.
28.5.2010 n. 85 articolo 5 comma 5 – Consegna Accordo di valorizzazione firmato.

Con la presente si consegna l'Accordo citato in oggetto sottoscritto dalle parti
in data 13 febbraio 2018.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

14 FEB. 2018

POS. N. 3516

/edf

IL SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa **Giorgia Muratori**



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via dei Castellani, 3 - 50122 FIRENZE

Cent. 055 – 27189750 Fax 055 27189700

email: sr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex Art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

“PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO FORTE DI BELVEDERE”

Via di San Leonardo - FIRENZE

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: Segretariato Regionale per la Toscana, rappresentato dalla dott.ssa Giorgia Muratori, in qualità di Segretario Regionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, rappresentata dal dott. Andrea Pessina, in qualità di Soprintendente,

l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, rappresentata dal Dott. Giuseppe Pisciotta, il Comune di Firenze, rappresentato dalla dott.ssa Gabriella Farsi;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”*, ed in particolare l’art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno configurarsi i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della medesima legge, nel definire l’attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Visto l’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l’ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

Visto l’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale *“nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il*

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i. , recante “*Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137*”;

Visto l’articolo 112, comma 4 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale “*lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica*”, promuovendo altresì “*l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati*”;


Visto il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Generale e l’Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto il provvedimento del 4 marzo 2011 del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, con il quale è stato costituito il Tavolo Tecnico Operativo a livello regionale, previsto dall’Art. 4 del richiamato protocollo d’intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale e Agenzia del Demanio;

Vista la Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l’attuazione del procedimento di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85 del 2010;

Vista la richiesta di trasferimento, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, del bene demaniale denominato “Forte del Belvedere”, presentata dal Sindaco del Comune di Firenze in data 15 giugno 2011, prot. n. 51893, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e all’Agenzia del Demanio – Filiale Toscana e Umbria, confermata con successiva nota prot. n. 191339 del 12/12/2013;

Vista la riunione informale svoltasi in data 22 gennaio 2014, nel corso della quale è stato preso atto che la porzione del complesso demaniale comprendente tutti gli spazi in consegna per uso governativo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze non può essere oggetto della procedura di trasferimento sopra specificata;

-2-  The page concludes with the number '-2-' followed by four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right, they appear to be: a stylized 'G', 'GM', a signature that looks like 'A', and 'EP'.

Vista la nota prot. n. 30520/2014 del 10/02/2014, con la quale il Comune di Firenze ha trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014/G/00017 2014/0026 del 27/01/2014 di approvazione delle “Linee strategiche generali di valorizzazione” per il trasferimento in proprietà della porzione del complesso demaniale suddetto limitatamente alla parte già in uso allo stesso Comune, in base all’atto di concessione del 29/10/1999, rep. 39/1999, integrato con atto rep. 112/2015 del 24/03/2005, al fine della convocazione del Tavolo Tecnico Operativo;

Vista la nota prot. n. 7863 del 20/05/2014, con la quale la competente Direzione Regionale del Ministero ha richiesto la trasmissione del programma di valorizzazione con il quale il Comune di Firenze intende dare attuazione alle “Linee strategiche generali di valorizzazione” sopra citate;

Vista la richiesta di trasferimento, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, del bene demaniale denominato “Porzione del complesso monumentale denominato Forte di Belvedere”, presentata dal Comune di Firenze in data 11 marzo 2016, prot. n. 80280, corredata del relativo programma di valorizzazione e inviata a tutti i competenti uffici periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria;


Visto il sopralluogo congiunto effettuato in data 3 maggio 2016 al fine di verificare le condizioni di uso degli spazi in consegna alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

Viste le riunioni svoltesi in data 19 maggio 2016 e 14 giugno 2016, a seguito delle quali il Tavolo Tecnico Operativo ha preso atto della disponibilità della Direzione della BNC di Firenze di trasferire tutti i materiali al momento presenti nella Palazzina del Forte di Belvedere entro la fine dell’anno 2017 ed ha chiesto al Comune di Firenze di aggiornare di conseguenza il programma di valorizzazione, prevedendo gli interventi conservativi da eseguirsi nella stessa Palazzina e le modalità di gestione di spazi esterni, accessi e percorsi ad uso promiscuo;

Considerato che, con declaratoria del 16 dicembre 1966 del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato riconosciuto, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l’importante interesse storico artistico del bene immobile di proprietà dello Stato denominato “Forte del Belvedere”, posto in Via S. Leonardo nel Comune di Firenze, e che il medesimo immobile è stato iscritto tra i beni culturali appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ai sensi dell’articolo 822 C.C.;

Considerate le competenze istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo dei musei fiorentini;

Considerate le competenze istituzionali dell’Agenzia del Demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;



Visto l'art. 32 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 relativo alle competenze dei Segretariati regionali, subentrati *ex lege* alle Direzioni regionali;

Dato atto che il Comune di Firenze in virtù della Deliberazione 2014/G/00017 sopra richiamata procederà successivamente ad attivare le procedure per l'acquisizione della restante porzione del compendio al momento in cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze avrà provveduto al trasferimento di tutti i materiali ivi presenti ed al rilascio di tutti gli spazi adibiti in uso governativo nella porzione immobiliare denominata "Casermetta" del Forte di Belvedere;

Visto il Programma di valorizzazione dell'immobile sopra citato, aggiornato come richiesto, inviato dal Comune di Firenze in data 27 dicembre 2016 e acquisito al protocollo del Segretariato Regionale con n. 15065 del 28/12/2016;

Vista la riunione svolta in data 31 gennaio 2017 dal Tavolo Tecnico Operativo costituito ai sensi dell'Art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011, composto dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, dal Segretariato regionale del MiBACT per la Toscana, dal Polo Museale della Toscana, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalle Gallerie degli Uffizi e dal Comune di Firenze con la Biblioteca Nazionale Centrale e con le Gallerie degli Uffizi;

Visto il Programma di valorizzazione, definitivamente aggiornato e completo delle relative verifiche di fattibilità e della sostenibilità economico – gestionale, inviato dal Comune di Firenze in data 13 marzo 2017 e acquisito al protocollo del Segretariato Regionale con n. 3233 del 14/03/2017;

Vista la condivisione formale del Programma di valorizzazione presentato, intervenuta da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con l'Agenzia del Demanio nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 23 marzo 2017, come risultante dal relativo processo verbale allegato (Allegato A);

Ritenuto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento dell'immobile sopra individuato al demanio pubblico comunale, stante il radicamento e la rilevanza del medesimo bene per la città di Firenze;

Viste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

le Parti come sopra rappresentate, stipulano il presente Accordo di valorizzazione.

Articolo 1

(Bene oggetto dell'accordo)

1. Costituisce oggetto del presente accordo il bene immobile demaniale di proprietà dello Stato denominato **“PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO FORTE DI BELVEDERE”** posto in Firenze, Via San Leonardo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze (N.C.E.U.) Foglio n. 173, particelle 464 sub. 1 (bene comune non censibile), 496, 497, 509 sub. 1, 510 e 513 ed al Catasto Terreni (N.C.T.) Foglio n. 173, particelle 464, 496, 497, 509, 510 e 513, come risulta dall'allegato estratto di mappa catastale e dalle n. 5 planimetrie allegare (Allegato B). Sono esclusi tutti gli spazi consegnati in uso governativo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per i propri fini istituzionali, tra cui tutti gli ambienti aventi accesso da Via di S. Leonardo n. 5 posti nell'edificio denominato “Casermetta” e identificati in Catasto con la particella 515.
2. L'immobile in oggetto viene trasferito a titolo non oneroso in proprietà al Comune di Firenze con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Articolo 2


(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale)

1. Gli obiettivi del Programma di valorizzazione (Allegato C) mirano a mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale che il complesso denominato “Forte del Belvedere” ha costruito ed espresso nel corso della sua storia a partire dal XVI secolo come testimonianza dell'architettura militare della città di Firenze e, più recentemente, come centro culturale gestito dal Comune di Firenze per lo svolgimento di attività culturali, eventi e mostre d'arte.
2. Tali obiettivi prevedono il potenziamento dell'offerta culturale e della fruizione pubblica del bene e delle attività culturali che vi si svolgono, rendendo fruibile al pubblico durante tutto l'anno, sia la Palazzina che le aree verdi, non solo nel periodo estivo ma anche in quello primaverile e autunnale, e sviluppando la programmazione culturale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sia mediante lo svolgimento di mostre temporanee, installazioni *site specific*, eventi culturali, convegni e attività formative e divulgative, sia mediante la creazione di un centro culturale di respiro internazionale quale sede di attività di alta rappresentanza istituzionale e di sostegno alla produzione di nuove espressioni artistiche, con particolare attenzione alla contemporaneità, in sinergia con musei, istituti e luoghi della cultura, soggetti pubblici o privati, con ricadute positive sulla città di Firenze, anche in termini di occupazione e di sviluppo.

Articolo 3

(Obiettivi, programmi e piani strategici di sviluppo)

1. Il Programma di valorizzazione della “Porzione del complesso monumentale denominato Forte di Belvedere” si inserisce in un ampio piano strategico per la tutela e la promozione del patrimonio

The page concludes with four handwritten signatures or initials in black ink, arranged horizontally from left to right. The first is a stylized 'of', the second is 'gm', the third is a star-like symbol, and the fourth is a cursive signature.

culturale della città in tutte le sue forme, per il sostegno alla produzione di nuove espressioni culturali, per lo sviluppo di progettualità sul contemporaneo, per la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali presenti sul territorio e lo sviluppo anche di sinergie con soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di rilievo nazionale e internazionale per la valorizzazione dell'arte, coniugando le più alte espressioni dell'arte contemporanea con l'eccezionale patrimonio artistico della città, il cui centro storico è inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1982.

2. Il Comune di Firenze si impegna a realizzare il programma di interventi, di cui al "Programma di Valorizzazione" (Allegato C), compresi gli interventi di restauro e adeguamento funzionale per il recupero e la corretta conservazione di tutti gli ambienti posti al piano interrato della Palazzina, intervenendo prioritariamente per l'eliminazione delle infiltrazioni di umidità dalla soprastante terrazza di copertura, mediante rifacimento del sistema di impermeabilizzazione e ripristino del lastrico in pietra, ed eseguendo il successivo intervento di ripristino degli interni, mediante opere di restauro di pavimenti, intonaci, infissi, coloriture, opere impiantistiche e di finitura.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

1. Il Comune di Firenze, beneficiario del trasferimento del bene di cui all'articolo 1, si impegna a garantirne la corretta gestione e la destinazione d'uso per attività culturali ed espositive.
2. Il Comune è tenuto a garantire la sicurezza e la conservazione del bene e, pertanto, dovrà averne cura in modo da scongiurare ogni tipo di deterioramento o danneggiamento derivante da incendi, furti, vandalismi, insufficiente manutenzione o altra causa.
3. Lo stesso Comune dovrà assicurare le condizioni di decoro del bene trasferito, anche con opportune forme regolamentari cogenti per eventuali soggetti terzi coinvolti.
4. Le destinazioni d'uso previste devono risultare nella loro materiale attuazione compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo, che non dovrà, comunque, essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il suo carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.
5. Ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifiche nella consistenza materiale del bene trasferito, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
6. Il Comune sarà responsabile dell'attuazione del programma degli interventi e delle misure necessarie alla conservazione del bene, i cui progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..



7. Ai fini della fruizione pubblica, il bene trasferito dovrà essere mantenuto nello stato di efficienza e funzionalità prescritto dalle norme vigenti in relazione alle specifiche destinazioni d'uso ivi previste.
8. La gestione degli spazi espositivi e dei relativi servizi al pubblico dovrà uniformarsi agli standard ed agli obiettivi di qualità per i musei previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, con possibilità di consentire, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, l'apertura su prenotazione delle visite per gruppi anche in orari diversi da quelli di normale apertura.

Articolo 5

(Obblighi per la gestione di spazi, accessi e percorsi ad uso promiscuo)

1. Il Comune di Firenze, beneficiario del trasferimento del bene di cui all'articolo 1, si impegna a garantire la corretta gestione degli spazi, degli accessi e dei percorsi, interni ed esterni, ad uso promiscuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti confinanti.
2. In particolare, nei confronti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il Comune di Firenze si impegna a:
 - consegnare le chiavi del cancello di accesso carrabile alla strada interna che costeggia le mura del Forte (Fig. 173 p.lla 464) su Via di San Leonardo;
 - consentire il passaggio pedonale e veicolare lungo la medesima strada per le necessità di accesso, sosta e carico e scarico materiali;
 - mantenere libero lo spazio a cielo aperto necessario per le uscite di sicurezza dalla Casermetta verso gli spalti;
 - consentire il libero accesso alla cabina elettrica di trasformazione, alla centrale termica ed alla valvola generale del gas lungo i percorsi indicati nell'apposita planimetria (Allegato D);
 - permettere l'accesso, in entrata e in uscita, ai locali ipogei in uso ed ai locali interni della Casermetta, tramite il percorso di ingresso al Forte Belvedere indicato nell'apposita planimetria (Allegato D), nei casi in cui l'accesso pedonale su Via di San Leonardo non sia adeguato e previa comunicazione al soggetto incaricato dal Comune come responsabile della sicurezza.
3. Infine, nei confronti delle Gallerie degli Uffizi, il Comune di Firenze si impegna a:
 - consegnare le chiavi dei due cancelli di accesso alla strada interna che costeggia le mura del Forte (Fig. 173 p.lla 464) su Via di San Leonardo e su Costa San Giorgio;
 - consentire il passaggio pedonale e veicolare lungo la medesima strada per le necessità di accesso, in entrata e in uscita, al cancello del Giardino di Boboli, come indicato nell'apposita planimetria (Allegato D).

Articolo 6

(Criteri organizzativi per la gestione degli interventi di recupero)

- 7 -



1. L'insieme degli interventi di manutenzione, restauro conservativo e adeguamento impiantistico della "Porzione del complesso monumentale denominato Forte di Belvedere" sono riassunti nell'Allegato C "Programma di Valorizzazione" e sarà sviluppato più dettagliatamente nella fase di elaborazione del progetto (definitivo ed esecutivo).
2. Tutti gli interventi sul bene dovranno essere attuati secondo i principi del restauro e risanamento conservativo e saranno finalizzati a rendere l'immobile maggiormente fruibile al pubblico, salvaguardando tutti gli elementi significativi e distintivi dell'organismo edilizio.

Articolo 7

(Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene)

1. Le modalità di valorizzazione e di gestione della "Porzione del complesso monumentale denominato Forte di Belvedere", compreso il relativo piano di sostenibilità economica, sono riassunti nell'Allegato C "Programma di Valorizzazione".
2. Il Comune di Firenze, quale beneficiario del trasferimento del bene di cui all'articolo 1, si impegna a garantire la corretta gestione dell'immobile e a sostenere, a carico del proprio bilancio, le spese eventualmente necessarie per assicurare la sostenibilità economica di tale gestione, anche in caso di eventuali ulteriori necessità manutentive del bene medesimo.


Articolo 8

(Modalità e tempi di realizzazione dei programmi e copertura finanziaria)

1. Le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione, restauro conservativo e adeguamento impiantistico della "Porzione del complesso monumentale denominato Forte Belvedere" sono individuati e descritti nell'Allegato C "Programma di valorizzazione", nel quale sono riportati anche i valori economici indicativi dell'ammontare degli interventi, salvo quanto sarà meglio dettagliato nello specifico progetto (definitivo-esecutivo) e nei relativi computi metrico-estimativi. Resta inteso che il rispetto del crono-programma di massima contenuto nel citato Allegato C rimane subordinato al rispetto di tutte le normative nel tempo vigenti per la gestione delle attività della pubblica amministrazione e degli enti territoriali in particolare.
2. Il Comune di Firenze si impegna a garantire l'attuazione degli interventi sopra descritti, prevedendo adeguate risorse economiche nell'ambito del proprio bilancio finanziario.

Articolo 9

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

- 8 -







1. Sulla base del presente Accordo di Valorizzazione, la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto rilascio di tutti i locali situati nella Palazzina attualmente consegnati in uso governativo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, provvederà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e 54, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, al trasferimento a titolo non oneroso della proprietà del bene demaniale di cui al precedente articolo 1 al Comune di Firenze, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale sono riportati gli impegni assunti dallo stesso Comune con il presente Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.
2. Il trasferimento del bene, effettuati gli eventuali aggiornamenti catastali, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con contestuale immissione del Comune di Firenze nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.
3. Il bene trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del demanio pubblico – ramo storico, archeologico e artistico – e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 85 del 2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.
5. Con riferimento all'immobile oggetto del presente accordo, per il quale lo Stato percepisce entrate provenienti da canoni di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D Lgs. N. 85/2010, emanato in attuazione della Legge Delega n. 42/2009, e dell'art. 28 comma 4 della medesima L. 42/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del Demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento, unitamente al presente Accordo di Valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo dei canoni di concessione percepiti.

Articolo 10

(Clausola di salvaguardia)

1. Gli impegni assunti dal Comune di Firenze con il presente Accordo di Valorizzazione, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute, con particolare riguardo a quanto previsto dagli Articoli 3, 4,



5, 6, 7 e 8, sono riportati nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 9, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Essi sono anche trascritti nei registri immobiliari.

2. Il Soprintendente territorialmente competente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte del Comune di Firenze, dell'obbligazione di cui al precedente comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana e alla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, in ragione dell'attuazione del Programma di valorizzazione oggetto del presente Accordo, il Comune di Firenze provvederà a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, fino al completamento del Programma di valorizzazione, una dettagliata relazione che illustri al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, alla competente Soprintendenza e, per conoscenza, all'Agenzia del Demanio, lo stato di avanzamento dell'iniziativa.

ALLEGATI

Allegato "A": Verbale di approvazione del 23/03/2017


Allegato "B": Estratto di mappa catastale e planimetrie stato di fatto "Palazzina" (n.5)

Allegato "C": Programma di Valorizzazione

Allegato "D": Spazi, accessi e percorsi ad uso promiscuo (n. 3 planimetrie)


MiBACT - Segretariato Regionale per la Toscana

Dott.ssa Giorgia Muratori



MiBACT – Soprintendenza ABAP Fi/Pt/Po

Dott. Andrea Pessina



Agenzia del Demanio

Dott. Giuseppe Pisciotta



Comune di Firenze

Dott.ssa Gabriella Farsi

